

STATUTO

**ANYTIME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ERCOLANO NA VIA ROMA 31

Numero REA: NA - 1118625

Codice fiscale: 10606741212

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2024 - Statuto completo	2
--	---



Valentina Pappa Monteforte
NOTAIO

STATUTO		Allegato "A" Raccolta n. 135
della Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale "ANYTIME		
Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata		
- Impresa sociale a mutualità prevalente".		
DENOMINAZIONE e SEDE - DURATA - SCOPO ed OGGETTO		
ARTICOLO 1		
DENOMINAZIONE e SEDE		
E' costituita, con sede in Ercolano, una società cooperativa		
sociale Impresa Sociale "ANYTIME Società Cooperativa sociale		
a responsabilità limitata - Impresa sociale a mutualità		
prevalente".		
Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli		
scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere		
istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di		
rappresentanza.		
ARTICOLO 2		
DURATA		
La durata della società è stabilita dalla costituzione al 31		
dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.		
ARTICOLO 3		
SCOPO ed OGGETTO		
La società senza finalità speculative e di lucro, secondo i		
principi della mutualità prevalente - e, quindi, in pieno		
ossequio a quanto disposto dagli articoli 2512, 2513 e 2514		
codice civile - compatibilmente con i dettami di cui		

3 di 39

	della legge 28 marzo 2003 n. 53, sue successive modifiche ed
	integrazioni,
	- formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione
	della dispersione scolastica ed al successo scolastico e
	formativo, nonché finalizzata alla prevenzione del bullismo
	ed al contrasto della povertà educativa e della criminalità;
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel
	mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati ai sensi
	dell'articolo 2 n. 99 Regolamento CE della Commissione n.
	651/2014 del 17 giugno 2014, sue successive modifiche ed
	integrazioni, nonché delle persone svantaggiate o con
	disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, D.Lgs. 18
	aprile 2016 n. 50, sue successive modifiche e integrazioni,
	delle persone beneficiarie di protezione internazionale ai
	sensi del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251, sue successive
	modifiche ed integrazioni, delle persone senza fissa dimora
	iscritte nel registro di cui all'articolo 2, comma 4, della
	L. 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una
	condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere
	un'abitazione in autonomia;
	- gestione di servizi di assistenza domiciliare ad anziani,
	disabili e minori, realizzati su propri progetti ed
	iniziativa o per conto di istituzioni titolari del servizio,
	quali Comuni, Associazione di Comuni, ASL ed Amministrazioni
	Provinciali;

- progettazione, organizzazione e gestione, direttamente o in convenzione o collaborazione con Enti pubblici o privati, di servizi sociali, educativi, scolastici, culturali, avendo particolare riferimento alla gestione di Comunità per minori, Case protette, nonché di interventi ludici, di animazione o formativi anche ricorrendo alla presentazione di progetti speciali, anche mediante pubblicazioni, nel rispetto di tutti i limiti previsti dalle vigenti disposizioni;

- promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica, anche con contributo dell'Unione Europea, di Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli, in particolare rivolti a soggetti in condizione di disagio fisico o psichico;

- gestione, in proprio o per conto degli Enti preposti di servizi paramedici, infermieristici e sanitari, di psicologia, di sociologia e pedagogia a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, Enti, Associazioni pubbliche o private.

La Cooperativa si propone altresì di promuovere attività finalizzate alla reciproca integrazione tra le persone provenienti da paesi esteri.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 112/2017 e s.m.i.

6 di 39

7 di 39

8 di 39

	dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei
	soci ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, c.c., potrà
	attuare quale forma di finanziamento per il conseguimento
	degli scopi sociali il prestito esclusivamente dai soci
	cooperatori ammessi da almeno tre mesi ed in regola con il
	versamento delle quote sociali e/o da strutture del mondo
	della cooperazione sociale, come a titolo di esempio di
	"Banca Etica".
	Il regolamento che dovrà prevedere perentoriamente
	l'esclusione della raccolta del prestito tra i non soci -
	ferme le possibilità di cui oltre per l'emissione di azioni
	di partecipazione cooperativa - e l'esercizio del credito,
	sia ordinario che speciale, sarà predisposto secondo la
	normativa vigente, nel rispetto dei limiti fissati dalla
	legge per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e delle
	clausole mutualistiche inderogabili recepite nel presente
	statuto.
	E', pertanto, tassativamente, vietata la raccolta di
	risparmio tra il pubblico, sotto qualsiasi forma.
	La cooperativa, ai sensi della legge 59/92, per agevolare il
	raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione
	dell'oggetto sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo
	tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento
	aziendale.
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al

10 di 39

	cooperativa definirà la posizione del socio lavoratore, ai
	sensi e per gli effetti della Legge 3 aprile 2001 numero 142,
	nonché del "socio onorario", delineandone le caratteristiche,
	diritti, modalità di nomina/di perdita della relativa
	qualifica.
	Sono ammessi "soci volontari" che prestino la loro attività
	gratuitamente, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2
	legge 381/1991.
	I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico
	e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti
	collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo
	15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza
	retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale
	non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da
	calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
	Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale
	parametro nel proprio bilancio sociale.
	Salva la specifica disciplina per gli enti di cui
	all'articolo 1, comma 3 del menzionato d. lgs., nelle
	imprese sociali e' ammessa la prestazione di attività
	di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati
	nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve
	tenere un apposito registro, non può essere superiore a
	quello dei lavoratori.
	L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano

	attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli
	infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
	dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
	verso terzi.
	La Cooperativa potrà istituire, nei limiti di legge,
	categorie speciali di soci ai sensi dell'art. 2527, terzo
	comma, c.c., disciplinandone diritti ed obblighi.
	ARTICOLO 5
	DOMANDA di AMMISSIONE
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda
	all'organo amministrativo, specificando:
	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,
	cittadinanza, professione;
	b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere;
	c) il possesso dei requisiti di cui al presente statuto.
	ARTICOLO 6
	DELIBERA di AMMISSIONE
	Sulla domanda di ammissione a socio decide l'organo
	amministrativo, ma l'eventuale rigetto deve essere
	adeguatamente motivato.
	Il nuovo ammesso dovrà sottoscrivere e versare oltre
	l'importo della quota, la tassa di ammissione nei modi e nei
	limiti che saranno stabiliti dall'organo amministrativo ed il
	sopraprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

	Le deliberazioni di ammissione diventano operative solo dopo
	che i nuovi ammessi abbiano effettuato i pagamenti indicati
	nel comma precedente.
	Pertanto l'organo amministrativo prenderà nota nel Libro dei
	Soci dell'ammissione solo dopo che i versamenti predetti
	siano stati regolarmente effettuati.
	In mancanza, l'ammissione si intenderà come non avvenuta e
	gli eventuali pagamenti fatti nel frattempo verranno
	trattenuti ed incamerati a titolo di penale fino alla
	concorrenza della tassa di ammissione, mentre saranno
	rimborsati per l'eccedenza.
	Restano logicamente ferme le previsioni di cui all'articolo
	2528 codice civile.
	ARTICOLO 7
	OBBLIGHI dei SOCI
	I soci sono obbligati:
	a) a versare le quote sottoscritte ai sensi dell'articolo 5 e
	la tassa di ammissione, somma dovuta dal nuovo socio per
	contribuire alle spese sostenute dalla cooperativa per
	l'ammissione;
	b) a versare l'eventuale sovrapprezzo quota, ex articolo 2528
	codice civile;
	c) ad osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le
	delibere legalmente prese dall'assemblea e dall'organo
	amministrativo.

	ARTICOLO 8	
	PERDITA della QUALITA' di SOCIO	
	La qualità di socio si perde per scioglimento quando si tratta di persona giuridica, per morte se il socio è persona fisica nonchè per recesso, per decadenza e per esclusione.	
	ARTICOLO 9	
	SCIOGLIMENTO di PERSONA GIURIDICA - MORTE del SOCIO	
	Nel caso di scioglimento di una persona giuridica, i liquidatori di essa hanno diritto di ottenere dalla società la restituzione di quanto versato dalla persona giuridica in liquidazione.	
	Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote sociali del loro dante causa.	
	Gli eredi potranno presentare una nuova domanda di ammissione a socio ai sensi dell'articolo 5 del presente statuto, designando il loro rappresentante in seno alla società.	
	Il tutto con le modalità e nella misura stabilita nel presente statuto e, comunque, in conformità alle disposizioni di legge.	
	ARTICOLO 10	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso, da esercitarsi ex 2532 codice civile, è consentito al socio che:	
	a) ha perduto i requisiti richiesti per l'ammissione a termine dell'articolo 4);	

	b) non si trova più nelle condizioni di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) si trasferisca in altra località.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrono i	
	motivi che, a norma del presente statuto e della legge,	
	legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza	
	all'interesse della società.	
	Se il recesso è fondato su norme di legge, logicamente, la	
	sua efficacia non sarà subordinata al vaglio dell'organo	
	amministrativo.	
	ARTICOLO 11	
	DECADENZA	
	La decadenza è deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, o ancora nel caso di sopravvenuta	
	inidoneità fisica a partecipare ai lavori dell'impresa	
	sociale.	
	ARTICOLO 12	
	ESCLUSIONE	
	L'organo amministrativo può escludere il socio nelle ipotesi	
	di cui all'articolo 2533, codice civile.	
	ARTICOLO 13	
	COMUNICAZIONE della PERDITA della QUALITA' di SOCIO	
	Le deliberazioni prese dall'organo amministrativo a norma	
	degli articoli 9 - 10 - 11 - 12 devono essere comunicate a	

	mezzo di lettera raccomandata all'interessato.	
	ARTICOLO 14	
	LIQUIDAZIONE	
	Agli eredi del socio defunto ed ai liquidatori di enti soci,	
	nel caso previsto dal 1° comma dell'articolo 9, nonchè al	
	socio receduto o dichiarato decaduto o escluso, la	
	liquidazione di quanto versato avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati i detti	
	eventi.	
	Il tutto in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo	
	2535 codice civile.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 15	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore ciascuna non	
	inferiore ad Euro 100,00 (cento);	
	b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi	
	di gestione;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dalla tassa di	
	ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle	
	quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma	
	dell'articolo 14);	

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni	
altro fondo o accantonamento costituito a copertura di	
particolari rischi o in previsione di oneri futuri o	
investimenti;	
e) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità, che	
pervenissero alla società al fine di essere impiegati negli	
scopi sociali.	
E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
TRASFERIMENTO della QUOTA	
ARTICOLO 16	
TRASFERIMENTO della QUOTA	
Il trasferimento a qualsiasi titolo di una quota deve essere	
sottoposto ad approvazione dell'organo amministrativo, il	
quale dovrà motivare l'eventuale rifiuto.	
Nel caso di trasferimento di una quota a più persone, queste	
devono designare un unico titolare, il quale sarà considerato	
dalla società unico proprietario della quota anche agli	
effetti del diritto di voto.	
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
ARTICOLO 17	
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DESTINAZIONE UTILI	
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
di ogni anno.	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	

provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 ss. c.c.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 c.c.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il maggior termine di legge, nel rispetto delle condizioni codicistiche.

L'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di

19 di 39

	aumentato nei limiti di legge.	
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente	
	a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi	
	di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione,	
	anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o	
	l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in	
	misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto	
	al capitale effettivamente versato;	
	b) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori,	
	associati, soci dell'impresa sociale o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	
	Per l'eventuale ripartizione dei ristorni da effettuarsi solo	
	se compatatibile con lo spirito della cooperativa a mutualità	
	prevalente e, comunque, in conformità a quanto previsto	

21 di 39

	L'Assemblea "straordinaria" viene convocata quando l'organo	
	amministrativo o quello di controllo lo ritengano opportuno,	
	oppure quando un terzo dei soci ne faccia richiesta motivata,	
	nel qual caso il Consiglio deve provvedere alla convocazione	
	entro quaranta giorni.	
	ARTICOLO 20	
	MODALITA' della CONVOCAZIONE	
	L'assemblea deve essere convocata dagli amministratori	
	mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora	
	e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso suddetto potrà essere indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta	
	anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.	
	La pubblicazione dell'avviso di convocazione viene fatta	
	mediante spedizione di raccomandata a ciascun socio almeno	
	otto giorni prima dell'adunanza o mediante raccomandata a	
	mano portata a conoscenza dei soci almeno 5 giorni prima	
	dell'adunanza.	
	L'avviso potrà, in sostituzione delle formalità precedenti,	
	essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici	
	giorni prima dell'adunanza e/o su di un quotidiano a tiratura	
	nazionale.	
	Sono tuttavia valide le assemblee pur se non convocate come	
	sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e	

tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati	
della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
dell'argomento. Prova della conoscenza della riunione sara'	
un'apposita dichiarazione scritta, rilasciata da ciascuno	
degli aventi diritto o la ricevuta della convocazione	
assembleare, da conservarsi agli atti della società.	
L'organo amministrativo, potrà, a sua discrezione, in	
aggiunta alle formalità pubblicitarie obbligatorie, usare	
qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.	
ARTICOLO 21	
LUOGO di CONVOCAZIONE	
Le assemblee si tengono in Italia.	
ARTICOLO 22	
SVOLGIMENTO dell'ASSEMBLEA attraverso l'UTILIZZO delle NUOVE	
TECNOLOGIE	
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio	
e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni, delle	
quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
svolta la riunione in detto luogo;	
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di	
accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	

	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e
	proclamare i risultati della votazione;
	- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di
	percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di
	verbalizzazione;
	- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
	all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o
	trasmettere documenti;
	- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione - salvo
	che si tratti di "totalitaria" - i luoghi audio e/o video
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti
	potranno affluire.
	In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene
	la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle
	presenze, da tenersi a cura di un soggetto presente in loco,
	che lo sottoscriverà.
	ARTICOLO 23
	QUORUM
	L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in
	prima convocazione quando sono presenti tanti soci che
	rappresentino la maggioranza dei soci tutti; in seconda
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e
	rappresentati.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

	dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.	
	Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà della compagine sociale, per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello stato.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società.	
	ARTICOLO 24	
	DIRITTO di VOTO	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta, nonchè dei contributi ordinari e/o straordinari deliberati dall'organo amministrativo e dall'Assemblea dei Soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un solo voto; il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.	
	Ogni socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Il voto non può essere delegato agli Amministratori.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea in pieno ossequio alle norme di legge.	

	La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione	
	Nazionale di categoria e le Organizzazioni Cooperative	
	Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare	
	con i propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	diritto al voto.	
	ARTICOLO 25	
	PRESIDENZA dell'ASSEMBLEA	
	Le assemblee sono presiedute dall'amministratore unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza	
	provvederà alla nomina del Presidente la stessa assemblea.	
	Il Segretario, quando il verbale non viene redatto da un	
	Notaio, sarà nominato dall'assemblea.	
	ARTICOLO 26	
	POTERI	
	Sono di competenza dell'assemblea dei soci:	
	a) la nomina delle cariche sociali;	
	b) l'approvazione del bilancio;	
	c) ogni altro potere derivante dalla legge o dal presente	
	statuto.	
	I soci, nella loro totalità, potranno essere chiamati,	
	qualora fosse ritenuto necessario dall'assemblea, a versare,	
	in proporzione della quota di partecipazione di ciascuno,	
	somme, infruttifere di interessi, aventi sul piano economico	
	- aziendale funzione di capitale.	
	E' prevista - in pieno ossequio alla delibera del 3 marzo	

	1994 del Comitato interministeriale per il credito e il
	risparmio, attuativa dell'articolo 11 del decreto legislativo
	1° settembre 1993 numero 385 - la possibilità di acquisire
	tra i soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci fondi
	con obbligo del rimborso.
	I fondi non potranno eccedere il limite di cui alla
	richiamata delibera.
	ARTICOLO 27
	CONSULTAZIONE SCRITTA e CONSENSO ESPRESSO per ISCRITTO
	Le decisioni dei soci - fatte salve le limitazioni di cui
	all'articolo 2479 c.c. - possono essere adottate mediante
	consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso
	espresso per iscritto.
	Sia la procedura di consultazione scritta che quella di
	acquisizione del consenso espresso per iscritto devono
	assicurare a ciascun socio il diritto di partecipare alla
	decisione e di essere adeguatamente informati.
	Il consenso espresso per iscritto consiste nella
	dichiarazione resa da ciascun socio rispetto a schemi di
	delibere già definiti, da approvare o respingere.
	La consultazione scritta riguarda, invece, ipotesi di
	delibere non ancora compiutamente formulate, rispetto alle
	quali e' possibile apportare variazioni. Anche dopo la
	consultazione scritta si potrà ricorrere al consenso espresso
	per iscritto.

	E' sempre l'organo amministrativo il destinatario delle	
	risposte dei soci ed il soggetto preposto alla comunicazione	
	dei risultati.	
	Il procedimento attivato dagli amministratori, anche su	
	iniziativa di singoli soci, attraverso delibere o proposte di	
	deliberazione inviate - al domicilio risultante dai libri	
	sociali - a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,	
	comporta l'obbligo per i soci di risposta - sempre con mezzi	
	probatoriamente validi - nel termine massimo di dieci giorni	
	dalla ricezione della proposta; in mancanza, l'inutile	
	decorso del termine varrà come voto contrario.	
	Ogni voto vale in misura proporzionale alla partecipazione	
	del socio che lo esprime.	
	Le decisioni adottate ai sensi della presente disposizione	
	devono essere senza indugio trascritte nel libro delle	
	decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2478, I comma,	
	numero 2), codice civile.	
	ORGANO di AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE - POTERI -	
	CONVOCAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	ARTICOLO 28	
	COMPOSIZIONE	
	La società e' amministrata, alternativamente, con decisione	
	dei soci in sede di nomina:	
	- da un amministratore unico;	

29 di 39

	carica, non computandosi le astensioni.
	Anche al Consiglio di Amministrazione si applicano le regole
	di cui all'articolo 27) del presente statuto, con i seguenti
	adattamenti:
	- l'iniziativa puo' essere di uno qualsiasi degli
	amministratori;
	- il testo deve essere inviato a tutti i consiglieri, ai
	sindaci ed al revisore, se nominati;
	- destinatario delle risposte e' il Presidente del Consiglio
	di Amministrazione.
	ARTICOLO 29
	POTERI
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per
	la gestione della società.
	Esso può deliberare tutti gli atti e le operazioni di
	ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque
	rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che
	per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.
	L'organo amministrativo potrà, tra l'altro deliberare di:
	- compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare,
	immobiliare e finanziaria che faciliti o favorisca il
	raggiungimento degli scopi sociali, il tutto solo nel pieno
	ossequio delle norme di legge vigenti;
	- acquistare e vendere immobili, mobili, automezzi, impianti,
	fare ordinazioni di merci, assumere partecipazioni ed

31 di 39

	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza,	
	applicandosi in tali casi le lettere da a) a d) dell'articolo	
	22) del presente statuto.	
	ARTICOLO 31	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Egli potrà nominare direttori e procuratori speciali per	
	determinati atti e categoria di atti, nei limiti di legge.	
	Potrà, altresì, compiere tutte le operazioni bancarie presso	
	qualunque istituto di credito, aprire conti correnti,	
	emettere assegni anche allo scoperto entro i limiti dei fidi	
	concessi dalle banche, effettuare depositi cauzionali e	
	ritirarli, pagare debiti accertati, esigere somme a qualsiasi	
	titolo dovute tanto da privati quanto da Enti Pubblici o da	
	istituti di credito, rilasciandone valide e liberatorie	
	quietanze.	
	Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione di:	
	- rappresentare la società in giudizio in ogni grado di	
	giustificazione, nominando avvocati, procuratori, periti;	
	- rappresentare la società innanzi a qualunque autorità	
	amministrativa e tributaria, presentare ricorsi anche in	
	materia di imposta, richiedere rimborsi da terzi, riscuoterli	
	rilasciandone quietanza, impugnare accertamenti fiscali	

	davanti alle commissioni di qualunque grado, discutere
	liquidazioni di imposte e tasse presso tutti gli uffici
	competenti con facoltà di accettare e firmare concordati,
	fare oblazioni per multe e contravvenzioni, assumere e
	licenziare personale operaio ed impiegatizio, ritirare dalle
	ferrovie, dalle poste, dalle dogane, e da qualsiasi azienda
	di trasporto merci, valori, mandati di rimborso, pacchi
	semplici ed assicurati, vaglia postali e telegrafici,
	riscuotendone l'importo.
	In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al Vice - Presidente,
	qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di
	questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.
	ORGANI di CONTROLLO - REQUISITI dei REVISORE
	ARTICOLO 32
	L'assemblea può nominare l'organo sindacale, che resta in
	carica per tre esercizi.
	In sede di nomina si provvederà alla determinazione delle
	competenze e dei poteri, anche con riferimento alla revisione
	legale dei conti, che - in assenza di diversa decisione
	assembleare - competerà al medesimo organo sindacale.
	La nomina di quest'ultimo è obbligatoria nei casi di cui
	all'articolo 2477, codice civile.
	ARTICOLO 33
	REQUISITI del REVISORE.

34 di 39

	- impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale;	
	- impossibilità di funzionamento dell'assemblea;	
	- per volontà dei soci;	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, l'organo amministrativo darà notizia mediante	
	iscrizione di corrispondente dichiarazione presso l'ufficio	
	del registro delle imprese competente.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa,	
	l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.	
	L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto obbligatorio	
	per legge.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	modalità e le maggioranze previste per la modifica dello	
	statuto.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recesso.	
	ARTICOLO 36	
	CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI	

36 di 39

	dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile	
	verso terzi. Le prestazioni di attività di volontariato,	
	comunque, possono essere utilizzate sempre in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di	
	impiego de lavoratori previsti dalle disposizioni vigenti.	
	ARTICOLO 38	
	TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D’AZIENDA	
	Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione	
	d’azienda si applica quanto previsto dall’art. 12 del d.lgs.	
	112/2017, dal D.M. 27 aprile 2018 n. 50/2018 ed in generale	
	dalle norme in materia di società a responsabilità limitata e	
	di impresa sociale.	
	Tali operazioni, in particolare, devono essere realizzate in	
	modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di	
	destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle	
	attività e finalità da parte dei soggetti risultanti dagli	
	atti posti in essere, nel rispetto e con l'osservanza dei	
	requisiti di legge e previo rilascio delle necessarie	
	autorizzazioni.	
	ARTICOLO 39	
	SCIoglimento	
	La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita	
	volontaria della qualifica di impresa sociale o comunque di	
	estinzione della società, il patrimonio residuo, dedotto, il	

38 di 39

nomina.

ARTICOLO 41

RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto e nell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di leggi in materia ed in particolare quelle di cui al D. Lgs. 112/2017 e s.m.i., le norme dettate in materia di impresa sociale e di enti del Terzo Settore, nonché la disciplina del codice civile sulle cooperative e - per quanto compatibili - le norme sulle società a responsabilità limitata.

F.to: Anna Ascione

F.to: Daniela Russo

F.to: Imma Riccardi

F.to: Anna Iardino

F.to: Antonio Sposito

F.to: Graziella De Martino

F.to: Grazia Lopes

F.to: Valentina PAPPA MONTEFORTE Notaio - segue sigillo.